

STATUTO

"Fondazione Alessandro Maria Zancan ETS" e in forma abbreviata "GrandeAle ETS"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - ATTIVITA'

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, a norma del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore o CTS), una Fondazione denominata **"Fondazione Alessandro Maria Zancan ETS" e in forma abbreviata "GrandeAle ETS"** quale organismo senza fini di lucro, apolitico, apartitico, aconfessionale e operante esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e di beneficenza, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 460/1997, il tutto nell'esclusivo ambito della Regione Lombardia, all'interno del cui territorio devono ricadere i benefici collettivi derivanti dalle predette attività. Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la Fondazione dovrà usare l'acronimo "ETS".

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Milano. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere trasferito l'indirizzo della sede ed ugualmente potranno essere promosse ed istituite sedi secondarie ed uffici.

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione avrà quale scopo principale l'esercizio di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, commi a), c), h), u) e, quindi, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e della beneficenza ed in modo specifico:

- 1) la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevalentemente nel campo della leucemia dei bambini e dei ragazzi con particolare riguardo alle cause, alla prevenzione e agli esami in fase di esordio;
- 2) l'assistenza sociale e socio - sanitaria, anche in ambito psicologico, dei bambini e dei ragazzi leucemici e in generale dei bambini e dei ragazzi colpiti da altre malattie e delle loro famiglie;

3) la beneficenza a favore di bambini e ragazzi indigenti o comunque in precarie condizioni economiche o sociali e delle loro famiglie.

La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio, con i proventi delle attività istituzionali nonché di quelle di cui agli artt. 6 e 7 del CTS, con i lasciti e le donazioni non destinate ad incremento patrimoniale, con eventuali contribuzioni di privati e di enti pubblici e con l'attività di raccolta fondi come prevista dall'art. 7 del CTS.

Articolo 4 - Attività

Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione potrà:

- a) svolgere ogni attività di gestione patrimoniale e di "fund raising" al fine di devolvere le somme appositamente raccolte e/o pervenute da donazioni, al sostegno delle proprie attività istituzionali, anche tramite l'organizzazione di eventi;
- b) collaborare con lo Stato, la Regione e gli enti locali, nonché con enti pubblici o privati, italiani, esteri o internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;
- c) collaborare, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri Enti ed ETS aventi oggetto analogo al proprio;
- d) gestire uno o più immobili in cui offrire ospitalità ai bambini e alle famiglie beneficiari dell'attività di cui allo scopo;
- e) avvalersi dell'opera di personale specializzato nell'assistenza sociale, socio - sanitaria e psicologica.

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome e della propria immagine, nonché delle denominazioni nelle manifestazioni organizzate; la Fondazione potrà consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità.

TITOLO II - ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 5 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Segretario
- il Comitato Scientifico
- il Tesoriere
- l'Organo di Controllo.

Articolo 6 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo

di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

La funzione di Consigliere è gratuita; in caso di attribuzione di determinati poteri a singoli Consiglieri delegati o a un Comitato Esecutivo, a questi potrà spettare la remunerazione che sarà fissata dal Consiglio.

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati a vita all'atto della costituzione della fondazione nelle persone rispettivamente di Zancan Giorgio Maria Angelo Antonio Bartolomeo e Mondella Luisa.

Per perpetuare l'intendimento dei fondatori, i membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti che sono Consiglieri di diritto a vita, con atto scritto depositato presso la sede della Fondazione, i quali subentreranno nella carica entro 30 (trenta) giorni nei soli casi di dimissioni, permanente impedimento o decesso dei titolari.

I sostituti così designati sono membri a vita e dovranno a loro volta designare un proprio sostituto a vita e così via in perpetuo.

Qualora la sostituzione dei soci fondatori e dei loro sostituti non possa avvenire nel modo sopra detto, in caso di sostituzione del Presidente l'altro membro a vita designa il nuovo Presidente. In caso di sostituzione del Vice - Presidente l'altro membro a vita designa il nuovo Vice - Presidente.

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione assumono la carica di Consiglieri e sono nominati all'unanimità dei voti dai 2 (due) membri a vita e/o loro sostituti; essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri, ad eccezione di quelli nominati a vita, decadono dal loro incarico in caso di loro assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Qualora, per qualsivoglia ragione (tra le quali dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità non temporanea) venissero a mancare tutti i consiglieri o entrambi i consiglieri a vita, e non possano subentrare i loro sostituti, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà demandata al Presidente del "Rotary Club Milano San Babila" o, se ciò non avvenisse o risultasse impossibile, al Presidente del Consiglio Notarile di Milano.

Il Consiglio elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, salvo quanto sopra previsto per i fondatori e loro sostituti designati.

Articolo 7 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) su sua iniziativa quando lo ritenga opportuno;
- b) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; c) quando ne riceva richiesta scritta da parte della maggioranza

dei Consiglieri o del Vice-Presidente, qualora si componga di due membri; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno e deve pervenire ai Consiglieri, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, salvi i casi di necessaria, riconosciuta urgenza, per i quali può provvedersi a mezzo di comunicazione per via elettronica (e mail) con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Il Consiglio può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o in Paesi dell'Unione europea, nonché in Svizzera.

Articolo 8 - Delibere del Consiglio

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, lo presiede il Vice - Presidente.

Per la validità delle delibere del Consiglio occorre che sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione delle delibere di modifica dello statuto e di scioglimento, che richiedono il voto favorevole dei fondatori e/o loro sostituti e complessivamente della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale in apposito registro da conservarsi a cura del Segretario, presso la sede della Fondazione.

I Verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno fede di conformità all'originale.

Articolo 9 - Compiti e poteri del Consiglio

I compiti e poteri del Consiglio sono i seguenti:

- a) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli acquisti e le vendite di beni mobili ed immobili, l'assunzione di mutui e concessione di garanzie ipotecarie, l'assunzione o il licenziamento di personale ed i provvedimenti tutti che lo riguardano e comunque su ogni altro atto o affare di interesse della Fondazione;
- b) fissare gli indirizzi e i criteri di gestione delle attività ed iniziative della Fondazione, eventualmente adottando anche

appositi regolamenti interni;

c) deliberare sul bilancio di previsione, sul bilancio consuntivo;

d) deliberare sulle modalità di investimento del Patrimonio della Fondazione e sulla destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione, nonché dei proventi della gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;

e) deliberare le modifiche statutarie, con il voto favorevole dei fondatori e/o loro sostituti e complessivamente della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri;

f) deliberare lo scioglimento e la conseguente devoluzione del Patrimonio della Fondazione, con il voto favorevole dei fondatori e/o loro sostituti e complessivamente della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge.

Spetta al Consiglio la tenuta dei libri sociali (giornale, verbali del Consiglio di Amministrazione, Libro dei Fondatori e membri a vita).

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare "Benemeriti della Fondazione" le persone che si adopereranno con particolare dedizione per lo sviluppo della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini.

Articolo 10 - Rappresentanza legale

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione e ne ha la firma, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio. Il Presidente può rilasciare procura a terzi per singoli atti o categorie di atti.

In caso di impedimento del Presidente ne assume temporaneamente le funzioni il Vice-Presidente.

Articolo 11 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente nell'esecuzione delle delibere consiliari.

Articolo 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla regolare tenuta della contabilità della Fondazione. Predispose i bilanci preventivo e consuntivo.

Articolo 13 - Il Comitato Scientifico

I soci fondatori e/o i loro sostituti possono nominare un Comitato Scientifico composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

Il Comitato scientifico è l'organo interno della Fondazione che

formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine ai programmi ed alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici delle attività.

Il Comitato scientifico nomina nel suo seno il Presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 14 - Organo di Controllo

L'organo di controllo è monocratico ed il suo componente sarà nominato dal Presidente il quale lo sceglierà fra coloro che siano contemporaneamente iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Milano e del Registro dei Revisori Legali dei Conti. Le attribuzioni e le funzioni dell'organo di controllo sono quelle indicate dall'art. 30 del CTS; in caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del medesimo Codice esso svolge anche le funzioni di revisione legale dei conti.

TITOLO III - PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTROLLI

Articolo 15 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni di cui la Fondazione venne dotata con lo stesso atto di costituzione per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente Articolo 3 del presente Statuto e dai successivi lasciti, fondi, utili e avanzi di gestione.

Il patrimonio della Fondazione è anche comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio suddetto è altresì costituito da elargizioni di privati e di Enti.

Il Patrimonio minimo della Fondazione, ai sensi dell'art. 22 del CTS, non può essere inferiore a euro 30.000.

Articolo 16 - Gestione

La Fondazione, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del CTS, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 17 - Bilancio e Esercizi della Fondazione

Il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione della Fondazione sono redatti ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Il bilancio sociale, ove richiesto dalla legge, è redatto secondo

quanto previsto dall'art. 14 CTS.

Gli esercizi della fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede ad approvare il bilancio dell'esercizio e il preventivo dell'esercizio in corso.

Qualora ricorrano particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del preventivo dell'esercizio in corso, del maggior termine di sei mesi.

Articolo 18 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile, del CTS e della legislazione speciale in materia.

Articolo 19 - Divieti

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per Legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività statutarie.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le operazioni di cui all'articolo 8, terzo comma del CTS.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20 - Estinzione

In caso di scioglimento ed estinzione della Fondazione, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore; salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 21 - Modifiche dello Statuto

Fatto salvo il disposto dell'articolo 28 Codice Civile, le eventuali modifiche del presente Statuto, nonché le eventuali deliberazioni di trasformazione parziale o totale della Fondazione, devono essere approvate con il voto favorevole dei fondatori e/o loro sostituti e complessivamente il voto della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

Articolo 22 - Rinvio

Per tutto ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Il presente statuto è stato deliberato per ottemperare al rispetto del termine previsto dall'art. 101 comma 2 del CTS e diverrà efficace alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del Codice stesso.